

STATUTO DELL'UNIVERSITA' POPOLARE E DELLA TERZA ETA'

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 1 ottobre 1997
Reg. Off. Reg. Perugia n. 06009 del 4.11.97

ART.1 "Denominazione e sede"

Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'Associazione di volontariato denominata "UNIVERSITA' POPOLARE E DELLA TERZA ETA'", promossa nel 1996 dall'Associazione filosofica "Teodorico Moretti-Costanzi", con sede in Castiglione del Lago c/o il palazzo Municipale, distinta dalla sigla Unitre e dal logo.

ART.2 "Finalita"

L'Associazione non ha fini di lucro, ma di solidarietà, concorre alla realizzazione degli obiettivi sociali della programmazione regionale (L.R. 3/97) con particolare riferimento alla socializzazione, promozione culturale e prevenzione dai rischi di solitudine, di isolamento e disadattamento sociale. In particolare, l'Università Popolare e della terza Età provvede:

- ad attivare corsi ed altre iniziative di educazione permanente su argomenti atti ad accrescere e diffondere la cultura per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
- ac realizzare iniziative culturali e socio ricreative che favoriscano la partecipazione sociale, nonché ad attivare studi, ricerche, laboratori capaci di utilizzare esperienze di vita vissuta degli iscritti avvalendosi di qualunque soggetto e strumenti utili allo scopo;
- a promuovere le opportune misure per l'integrazione tra le generazioni, attraverso il confronto e la sintesi tra le esperienze degli anziani e quelle delle generazioni più giovani.

ART.3 "Soci"

I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Onorari.

Sono Soci Fondatori i cittadini italiani e/o stranieri che hanno dato vita alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i cittadini italiani e/o stranieri che, avendone fatta richiesta, sono ammessi a far parte dei Soci, previo versamento della quota associativa annuale, senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia. Si auspica la loro disponibilità a svolgere attività di volontariato continuativa e prolifica. L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su proposta del Consiglio Direttivo e decisione dell'Assemblea.

Sono Soci Onorari i cittadini italiani e/o stranieri che per professionalità, competenza, esperienza acquisita e per particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed alla efficacia dell'Associazione.

Sull'ammissione dei Soci Ordinari delibera l'assemblea a maggioranza dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.4 "Organi della Associazione"

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'Assemblea de Soci fondatori e ordinari;
- B) Il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.5 "Assemblea dei Soci"

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- 1) eleggere nel proprio seno e a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - A) il Presidente
 - B) n. 4 propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo
 - C) il Collegio dei Revisori dei ContiDetti organi durano in carica tre anni ed i loro componenti sono rieleggibili;
- 2) approvare lo statuto e le relative modificazioni a maggioranza dei presenti;
- 3) approvare a maggioranza dei presenti il Bilancio preventivo e consuntivo, i regolamenti e le adesioni ad organismi nazionali ed internazionali;
- 4) acquistare o vendere, col voto della maggioranza dei presenti, beni immobili e concedere ipoteche su di essi, ad accettare donazioni o eredità con il beneficio d'inventario;
- 5) approvare il programma.

L'assemblea è convocata:

- dal Presidente, di norma almeno due volte l'anno in seduta ordinaria;
- su richiesta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di un terzo dei Soci fondatori e ordinari;

la convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta al Presidente. Le sedute dell'assemblea sono regolarmente valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti e in seconda convoca-

zione con la presenza di almeno un terzo. La seconda convocazione può aver luogo nella stessa giornata almeno un'ora dopo la prima. L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun Socio avente diritto al voto con dieci giorni di preavviso rispetto al giorno fissato per l'assemblea.

ART.6 "Presidente"

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Inoltre:

- convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- attribuisce incarichi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di legge;
- stipula contratti e assume le obbligazioni necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- il vice-presidente viene nominato dai componenti del Consiglio direttivo con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART.7 "Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo è composto di n. 5 (cinque) membri compreso il Presidente e l'eventuale Direttore dei corsi eletto nel proprio seno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare a maggioranza dei componenti sulle materie seguenti:

- amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- organizzazione delle iniziative ed attività nel rispetto del principio del pareggio ed equilibrio del bilancio;
- sulla nomina dei propri delegati a partecipare ad assemblee regionali e nazionali;
- sull'entrata del contributo dei Soci fondatori, ordinari e delle quote d'iscrizione ai corsi, dei contributi ordinari e straordinari da enti pubblici e/o associazioni diverse;
- predisporre il programma dei corsi, delle attività collettive e socio-ricreative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- inoltre predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre, unitamente alla propria relazione e a quella dei Revisori dei Conti, all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

ART.8 "Segretario e Tesoriere"

Il Segretario collabora con il Presidente nello svolgimento dei:

- compiti di natura legale, amministrativa e organizzativa al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Associazione;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che sottoscrive unitamente al Presidente;
- tiene e aggiorna in appositi registri l'elenco degli iscritti e dei Soci ordinari.

Il Tesoriere:

- cura la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese disposte dagli organi dell'Associazione e presenta annualmente, entro il mese di febbraio, il conto consultivo;
- compila, d'intesa con il Segretario, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione in relazione al programma annuale di attività ed alle entrate di contributi dei Soci, della Regione, degli enti locali e degli altri soggetti sostenitori.

Il bilancio deve essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea entro il 30 novembre. La gestione del bilancio avverrà mediante ordine di accreditamento e di pagamento sull'apposito conto corrente da aprirsi presso una banca locale a firma del Presidente. Al Tesoriere viene affidato un fondo cassa per le spese minute non inferiore a lire 100.000.

ART.9 "Collegio dei Revisori dei conti"

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti tra i Soci. Esso ha il compito di verificare la regolare tenuta dei registri contabili e la corrispondenza delle scritture con i bilanci e i documenti di spesa. Esso esprime, altresì, parere sul progetto di bilancio preventivo e predisporre apposita relazione che accompagna il conto consuntivo.

ART.10 "Consulenza"

Il Consiglio Direttivo si avvale della consulenza di un comitato scientifico da esso designato e composto sia da membri iscritti all'Associazione (Unitre) che da membri non iscritti. In particolare, il Consiglio Direttivo si avvarrà della Associazione Filosofica "Teodorico Moretti-Costanzi".

ART.11 "Gratuità delle prestazioni"

Lo svolgimento delle funzioni attribuite in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente Statuto è gratuito, salvo il rimborso delle spese, purché preventivamente autorizzate dall'organo competente. Gratuite sono, di norma, le prestazioni di docenza. Con il docente che ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo, o il Presidente da esso delegato, può concordare un compenso forfettario da liquidarsi al termine del corso.

ART.12 “Diplomi”

L'Università Popolare e della terza Età può rilasciare diplomi di frequenza.

ART.13 “Patrimonio”

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutte le contribuzioni volontarie, elargizioni, offerte, lasciti, sovvenzioni fatte da enti pubblici, aziende pubbliche e/o private e privati cittadini italiani e stranieri finalizzate alle attività statutarie delle università della terza età, nonché dai contributi annuali degli studenti e dei Soci ordinari.

ART.14 “Durata”

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.15 “Scioglimento dell'Associazione”

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto ad altra iniziativa similare, su delibera dell'assemblea generale dei Soci (onorari, ordinari e fondatori).

ART.16 “Validità”

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.